



Informativa dell'Organizzazione di Volontariato che può far applicare ai propri donatori l'alternatività tra Legge +Dai-Versi e Decreto Onlus

Gentile donatore,

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.

Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio di imposta.

Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta alla sezione provinciale di Varese del Registro Generale Regionale del Volontariato al foglio progressivo

Sul sito della Regione e negli uffici sia della Regione che della Provincia può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.

Il nostro ente, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di euro 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di euro 392,51.

La seconda normativa richiede una preconditione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come in effetti redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l'intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.

Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione di alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a euro 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato.

In tutti i casi, l'erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento – effettuato dall'ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione dell'erogazione - art. 15, c. 1, lett. i-bis, DPR 917/86
- Circ 168E/98

Deduzione dell'erogazione - art. 14, DL 35/05 convertito con modificazioni da L 80/05
- Circ 39E/05

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti.